



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario Presidente

dott. Guido Petrigni Consigliere- relatore

dott. Giuseppe Vella Primo referendario

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23760** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 12/7/2024, ritualmente notificato il 16/7/2024, nei confronti di:

Fongoni Danilo (CF: FNGDNL55L06L103A), nato a Teramo il 6/7/1955, residente in Ancona, via Montacuto, n. 14/c, elettivamente domiciliato (come da procura rilasciata in sede di deduzioni nella fase preprocessuale) presso lo studio dell'avv. Mauro Mocchegiani in Ancona, via Astagno, n. 3, pec: mauro.mocchegiani@pec-ordineavvocatiancona.it;

visto l'atto di citazione;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2024, con l'assistenza della segretaria dott.ssa Milena Posanzini, il relatore dott. Guido

Petrigni, il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Mariaconcetta Pretara; non costituito in giudizio il Fongoni.

FATTO

1. La Corte di Appello di Ancona trasmetteva alla Procura regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 89/2001 (cd. Legge Pinto), il decreto n. 4225 del 4/12/2018, emesso all'esito del procedimento iscritto al n. 516/2018 R.G.V.G., promosso da Coacci Anna Grazia per ottenere il riconoscimento del diritto all'equa riparazione, a causa della non ragionevole durata della procedura relativa al fallimento della Società GIPI s.n.c. di Schiavoni Livia & Coacci Anna Grazia (di cui ella era socia).

Con tale decreto il Ministero della Giustizia veniva condannato al pagamento in favore della Coacci della somma di € 13.000,00, da maggiorarsi di interessi legali dalla pronunzia al saldo e di spese processuali, liquidate in € 450,00 per onorario professionale, oltre € 27,00 per esborsi, spese generali al 15%, IVA e C.P.A.

In tale decreto la Corte di Appello evidenziava che la durata della procedura fallimentare aveva ecceduto la soglia della ragionevolezza per un lasso temporale quantificabile (con approssimazione semestrale) in anni 26, detraendo dalla sua durata complessiva di anni 31, mesi 8 e giorni 20 (dal 30/10/1985, data di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, al 20/7/2017, data di deposito del decreto che aveva chiuso la procedura) quella di anni 6, prevista dall'art. 2, comma 2-bis, della L. n. 89/2001 (secondo cui: "Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione

	forzata si è concluso in tre anni e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”).	
	Nel medesimo decreto venivano anche individuate gravi inadempienze imputabili al curatore fallimentare Fongoni Danilo, che aveva lasciato trascorrere ben undici anni prima di procedere alla ripartizione dell’attivo.	
	L’Ufficio di Contabilità della Corte di Appello di Ancona comunicava alla Procura di aver provveduto a dare esecuzione al suddetto decreto con l’ordinativo di pagamento n. 222/17, emesso in data 17/4/2019 per complessivi € 13.683,60, di cui € 13.000,00 a titolo di indennizzo ed € 683,60 a titolo di rifusione delle spese legali in favore della Coacci.	
	2. Dall’esame della documentazione acquisita la Procura ha rilevato l’enorme ritardo con cui era stata definita la procedura fallimentare, ritardo dovuto principalmente a gravi inadempienze imputabili al curatore fallimentare Fongoni Danilo.	
	In particolare, la Procura ha riferito che con sentenza del 30/10/1985 il Tribunale di Ancona dichiarava il fallimento della società GIPI s.n.c. di Schiavoni Livia & Coacci Anna Grazia, nominando quale giudice delegato il dott. Gianni Enrico e quale curatore il dott. Danilo Fongoni, esercente la professione di commercialista.	
	In data 28/1/1986 si teneva l’udienza per l’esame dello stato passivo.	
	In data 24/10/1986 il curatore depositava la relazione iniziale, di cui all’art. 33 della L.F., e il 29/1/1987 lo stato passivo veniva dichiarato esecutivo.	
	Dopo il compimento delle operazioni preliminari e l’effettuazione	
	3	

In data 26/6/2017, il curatore veniva sollecitato dal dr. Carlo Masini, G.D. subentrato nella procedura fallimentare, al deposito degli atti conclusivi ed a relazionare per iscritto sulle ragioni ostative alla definitiva chiusura del fallimento.

Avendo il Fongoni presentato l'istanza per la ripartizione finale dell'attivo, la procedura fallimentare veniva dichiarata chiusa il 6/7/2017.

3. Ciò premesso, il P.M. ha contestato al curatore Fongoni Danilo di aver tenuto un comportamento ingiustificatamente inerte per un arco temporale di ben 11 anni, intercorrente dal 15/9/2005 (data di deposito del rendiconto finale) al 26/9/2016 (data di deposito del piano di ripartizione finale dell'attivo), nonostante i ripetuti solleciti rivoltigli dai Giudici Delegati succedutisi nella procedura fallimentare.

Pertanto, il P.M. ha chiesto la condanna del Fongoni al pagamento in favore del Ministero della Giustizia dell'importo di € 6.183,60 (€ 500,00 per ogni anno di ritardo ingiustificato più le spese legali, pari ad € 683,60, corrisposte alla Coacci), a titolo di risarcimento del danno derivato dal suo comportamento, connotato da grave negligenza e da inescusabile violazione dei doveri correlati alla funzione di curatore fallimentare.

In punto di diritto, la Procura ha sottolineato che nessun dubbio può esservi sul fatto che la vicenda in esame rientri nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti e sulla sussistenza del rapporto di servizio con l'Amministrazione della Giustizia, di cui il curatore

	fallimentare rappresenta un organo ausiliario con qualifica di pubblico ufficiale.	
	4. Considerato che nell’atto di citazione il P.M. aveva dichiarato di non opporsi e ritenuto applicabile l’art. 131, comma 1, del Codice di giustizia contabile, con decreto f.u. n. 124/2024 il Presidente di questa Sezione riteneva che il Fongoni potesse essere ammesso al rito monitorio; pertanto, determinava in € 4.500,00 la somma, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, che il Fongoni, in caso di dichiarazione di accettazione, da inviarsi in segreteria entro il termine di 30 giorni, avrebbe dovuto versare al Ministero della Giustizia.	
	Il Fongoni non ha inoltrato alcuna dichiarazione di accettazione del rito monitorio e non si è neppure costituito in giudizio.	
	5. All’odierna udienza il P.M., preso atto della contumacia del Fongoni, ha chiesto l’accoglimento della domanda risarcitoria, così come formulata nell’atto di citazione.	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto Fongoni Danilo, che, pur avendo ricevuto rituale notifica dell’atto di citazione, non si è costituito in giudizio.	
	2. La Procura regionale ha contestato al Fongoni il danno indiretto subito dal Ministero della Giustizia, che aveva dovuto corrispondere a Coacci Anna Grazia un indennizzo, a titolo di equa riparazione, a causa della eccessiva durata di una procedura fallimentare, in cui il Fongoni svolgeva le funzioni di curatore.	
	A tal riguardo, va rammentato che la Legge Fallimentare n. 267 del	
	6	

1942 espressamente prevede che il curatore è l'amministratore del patrimonio fallimentare ed ha la responsabilità della puntuale effettuazione di tutte le operazioni gestionali occorrenti, sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori (art. 3).

L'art. 33 della L.F. dispone che: *"Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e sulle circostanze del fallimento, sulla diligenza impiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulle responsabilità del fallito o di altri e su quanto possa interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale (... omissis...). Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnate dai risultati della sua gestione (... omissis...)"*.

Inoltre, l'art. 38 L.F. impone al curatore di adempiere con diligenza e perizia ai doveri del proprio ufficio, mentre la L. n. 5/2006 ne rafforza il ruolo propulsivo nella procedura.

Delineato il perimetro normativo, occorre verificare gli elementi strutturali della fattispecie dannosa oggetto del presente giudizio.

Non è revocabile in dubbio che nel caso di specie sia sussistente il rapporto di servizio con l'Amministrazione della Giustizia, di cui il curatore fallimentare rappresenta un organo ausiliario, con qualifica di pubblico ufficiale.

Si osserva, infatti, che il curatore è inserito dal punto di vista funzionale, ancorché temporaneamente, nell'apparato organizzativo

dell'Amministrazione della Giustizia, quale organo tecnico e straordinario della stessa, con la conseguenza che in capo al medesimo può configurarsi una responsabilità per danno erariale, rientrante nella giurisdizione del giudice contabile (v. Corte dei conti, Sez. Piemonte, sentenze n. 102/2013 e n. 77/2014).

D'altro canto, come evidenziato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (v. sentenza n. 1/2006/Q.M.), "il giudizio sull'equa riparazione, di cui alla L. n. 89/2001 (legge Pinto), costituisce, in caso di accoglimento del ricorso, il presupposto per un autonomo e differente giudizio di responsabilità amministrativo- contabile, appartenente alla giurisdizione della Corte dei conti".

Orbene, dalla documentazione acquisita e dall'analitica illustrazione dei fatti, effettuata dalla Procura nell'atto di citazione, emerge come le attività svolte dal Fongoni siano state caratterizzate da numerose e reiterate inadempienze, più volte stigmatizzate anche dai Giudici Delegati preposti alla procedura fallimentare.

D'altronde, la sussistenza di tali inadempienze non è stata contestata dal convenuto, che è rimasto contumace nel presente giudizio di responsabilità amministrativa.

Appare, quindi, evidente che l'enorme durata della procedura fallimentare in questione, protrattasi per anni 31, mesi 8 e gg. 20, di cui quella di anni 26 (con approssimazione semestrale) è risultata eccedente rispetto ai parametri fissati dalla L. n. 89/2001, con conseguente imputazione di responsabilità all'Amministrazione della Giustizia, è in gran parte ascrivibile all'inescusabile inerzia del

curatore Fongoni Danilo, come chiaramente sottolineato dalla Corte di Appello di Ancona nel decreto n. 4225 del 4/12/2018, con cui è stata accolta l'istanza di equa riparazione proposta da Coacci Anna Grazia. Risulta, pertanto, pienamente condivisibile la prospettazione della Procura, secondo cui il Fongoni non ha impiegato, nell'espletamento delle proprie funzioni di curatore, la diligenza richiesta dalla normativa di cui agli artt. 33 e 38 della Legge Fallimentare, causando un ingiustificato protrarsi, perlomeno per un periodo di 11 anni, della procedura relativa al fallimento della Società GIPI s.n.c., con conseguente condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione, ai sensi della L. n. 89/2001, richiesta dalla Coacci.

3. Va, dunque, accolta la richiesta della Procura di condanna del Fongoni al pagamento in favore del Ministero della Giustizia della somma di € 6.183,60, a titolo di risarcimento del danno ritenuto ascrivibile alla sua condotta gravemente negligente, considerato il periodo di totale inerzia ingiustificata, protrattasi per ben 11 anni dal 15/9/2005 (data di deposito del rendiconto finale) al 26/9/2016 (data di deposito del piano di ripartizione finale dell'attivo), nonostante i ripetuti solleciti che gli erano stati rivolti dai Giudici Delegati succedutisi nella procedura fallimentare.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico del Fongoni.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,

definitivamente pronunciando, condanna Fongoni Danilo:

- al pagamento in favore del Ministero della Giustizia della somma di € 6.183,60, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data (16/7/2024) di ricevuta notifica dell'atto di citazione e sino a quella di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma rivalutata;

- alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese del presente giudizio,
liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del Codice di
giustizia contabile (D.lgs. n. 174/2026 e ss.mm.).

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'11 dicembre
2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Guido Petrigli

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 31 dicembre 2024
Per il Direttore della Segreteria Dott. Matteo Quattrini
Il Funzionario Amministrativo
Dott. Valerio Carletti
(f.to digitalmente)